

Codice DB1422

D.D. 18 giugno 2014, n. 1768

D.G.R. n. 9-12658 del 30/11/2009 - Concessione contributo per lavori di demolizione inerenti alla rilocalizzazione di immobile sito in comune di Costigliole d'Asti (AT), ubicato in area a rischio idraulico e/o idrogeologico. Autorizzazione al trasferimento a favore del Comune di Costigliole d'Asti del primo acconto del contributo ammissibile, pari a Euro 12.900,00 cap. 221985/2010, imp. 4803/2010.

Premesso che:

con D.D. n. 1439 del 01/06/2011 è stata approvata la rilocalizzazione, ai sensi della D.G.R. n. 9-12658 del 30/11/2009, dell'immobile ubicato in Strada Salici n. 3 – Costigliole d'Asti, in area a rischio idraulico e/o idrogeologico, di proprietà del sig. Umberto Cerrino, ed autorizzato il trasferimento a favore del Comune di Costigliole d'Asti dell'indennizzo per la rilocalizzazione del suddetto immobile pari a € 78.049,04,

con la medesima D.D. n. 1439 del 01/06/2011 è stata altresì approvata la concessione del contributo per i lavori di demolizione del fabbricato medesimo, per i quali era stata effettuata dall'Ufficio tecnico del Comune di Costigliole d'Asti una stima di massima pari a € 55.000,00,

con atto di liquidazione n. 3419 del 06/06/2011, al Comune di Costigliole d'Asti era stata disposta la liquidazione di € 78.049,04 da trasferire al privato quale indennizzo per la rilocalizzazione;

considerato che:

con atto rep. n. 34582 racc. n. 5118 del 01/03/2013 il sig. Umberto Cerrino ha ceduto al Comune di Costigliole d'Asti il diritto di proprietà sull'immobile suddetto,

con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 02/05/2013 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di demolizione del suddetto immobile, per l'importo complessivo di € 43.000,00 di cui € 28.894,96 per lavori a base d'asta, € 2.265,35 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta ed € 11.839,69 per somma a disposizione della stazione appaltante, fra le quali, in particolare, le connesse spese per il trasferimento di proprietà e per le variazioni catastali,

con scrittura privata datata 22/05/2014, contenente in particolare i codici CUP e CIG e la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 c. 8 della L. 136/2010, il Comune di Costigliole d'Asti ha affidato i suddetti lavori di demolizione per l'importo netto di € 28.750,49 più € 2.265,35 per gli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, per un totale di € 31.015,84 oltre IVA,

con nota prot. n. 4527 del 27/05/2014 il Comune di Costigliole d'Asti ha trasmesso i suddetti atti (atto di cessione immobile, delibera di approvazione progetto e contratto d'appalto),

in data 18/06/2014, il Comune di Costigliole d'Asti ha trasmesso la determinazione n. 95 del 17/04/2014 con la quale il Comune ha stabilito di eseguire i suddetti lavori di demolizione in economia mediante affidamento diretto, come previsto dall'art. 10 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 23 del 04/10/2010 (modificata con D.G.C. n. 10 del 04/02/2010 e D.C.C. n. 11 del 21/03/2012), nonché dall'art. 1 c. 1 lett. g) dell'Allegato 1 al medesimo regolamento,

dato atto che:

i pagamenti sono effettuati secondo le modalità di cui all'art. 11 della L.R. 18/1984 e s.m.i. e all'art. 18 del regolamento 29 aprile 1985, n.7 (D.P.G.R. n. 3791/1985);

con D.D. n. 3044 del 17/11/2010 è stata impegnata la somma di € 1.680.000,00 sul capitolo n. 221985/2010 (impegno n. 4803) per l'attuazione dei piani di rilocalizzazione per gli immobili ubicati in aree a rischio idraulico e/o idrogeologico di cui alla D.G.R. n. 9-12658 del 30/11/2009,

per quanto attiene ai limiti delle spese generali e tecniche, in assenza di specifici riferimenti normativi, si seguono i criteri di cui all'allegato n. 1 al presente provvedimento;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.,
vista la L.R. n. 18/1984 e s.m.i.;
visto il D.P.G.R. n. 3791/1985;
vista la D.G.R. n. 9-12658 del 30/11/2009;
vista la D.D. n. 1439 del 01/06/2011;
vista la D.D. n. 3044 del 17/11/2010;

determina

di concedere il contributo per i lavori di demolizione dell'immobile individuato in premessa, per un importo complessivo pari a € 43.000,00, comprensivo delle somme a disposizione della stazione appaltante, fra le quali, in particolare, le connesse spese per il trasferimento di proprietà e per le variazioni catastali;

di autorizzare il trasferimento a favore del Comune di Costigliole d'Asti della somma di 12.900,00 €, quale primo acconto (pari al 30%) del suddetto contributo, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 18/1984 e s.m.i. e dell'art. 18 del regolamento 29 aprile 1985, n.7;

di stabilire che, per quanto attiene ai limiti delle spese generali e tecniche, si seguono i criteri di cui all'allegato n. 1 al presente provvedimento;

di stabilire che l'erogazione dei successivi acconti e del saldo finale avverrà sempre secondo le modalità di cui all'art. 11 della L.R. 18/1984 e s.m.i. ed all'art. 18 del regolamento 29 aprile 1985, n.7;

di dare atto che la spesa di € 12.900,00 è da prelevarsi sul cap. 221985/2010, imp. 4803/2010;

Copia della presente determinazione verrà inviata al Comune di Costigliole d'Asti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Salvatore Martino Femia

Allegato

Allegato n. 1 - Limiti delle spese generali e tecniche

Per le spese generali e tecniche relative ai lavori di demolizione ed ai lavori di urbanizzazione connessi alla rilocalizzazione di immobili ubicati in area a rischio idraulico e/o idrogeologico, è riconosciuto un contributo forfetario nella misura massima del 15% dell'importo totale dei lavori (costituito dai lavori a base d'asta e dagli oneri per la sicurezza, comprese eventuali perizie suppletive calcolate al lordo, lavori in economia, lavori preliminari, sondaggi, opere provvisorie o di somma urgenza, etc.) e del valore delle espropriazioni qualora presenti.

Per spese generali e tecniche si intendono:

- spese relative alla progettazione (compresi i rilievi topografici e le valutazioni tecniche conseguenti ad indagini specialistiche e/o del sottosuolo);
- relazioni ambientali per le autorizzazioni paesaggistiche e per la verifica o valutazione di impatto ambientale, le valutazioni ittiologiche e forestali, la verifica preventiva di interesse archeologico, ecc;
- oneri previdenziali, con esclusione dell'IVA;
- spese tecnico-amministrative riconducibili alle espropriazioni, con esclusione delle imposte di legge, delle spese per i frazionamenti, delle variazioni catastali e delle eventuali spese notarili;
- direzione lavori;
- coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva;
- incentivo per la progettazione ex art. 92 D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
- supporto al responsabile unico del procedimento (RUP), verifica e validazione della progettazione;
- eventuali collaudi;
- oneri per gara d'appalto;
- oneri per pubblicità;
- in generale ogni spesa non riconducibile all'esecuzione di opere o lavori, nonché agli oneri di legge.